

ATTO DI CITAZIONE

PER

Antonio Di Pietro, nato a Montenero di Bisaccia il 2.10.50, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Sergio Scicchitano del foro di Roma, domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma Emilio Faà di Bruno, 4 in virtù di procura a margine a margine del presente atto

ATTORE

FATTO

In data 10 aprile 2008, è andata in onda la trasmissione televisiva "Porta a Porta", condotta da Bruno Vespa e registrata negli studi televisivi RAI di Roma, via Teulada, con la presenza dell'on.le Silvio Berlusconi (cfr registr. all. 1).

Durante la predetta trasmissione, l'on.le Berlusconi si è espresso nei confronti dell'on.le Di Pietro - assente in studio e non partecipante alla trasmissione - nei seguenti termini (cfr. minuti da inizio trasmissione: da 1h.54'.22" a 1h.58'.38):

Berlusconi: ...mi scusi, Di Pietro è un altro emerito bugiardo. Tenga presente che non ha nemmeno una laurea valida!

Vespa in sottofondo: beh, ma no... questo non può dirlo


Berlusconi: ...mi rivolgo qui...mi rivolgo qui, al ministro dell'Istruzione in carica per vedere se può...se può sottoporre a custodia sicura le documentazioni che esistono presso l'università, circa la laurea del signor Di Pietro. Mi rivolgo al ministro della Giustizia per vedere che possa fare la stessa cosa, per sottoporre a custodia i documenti con cui il signor Di Pietro si è rivolto alla Magistratura e ha fatto due o tre concorsi per la

Io sottoscritto Antonio Di Pietro, nato a Montenero di Bisaccia il 2.10.50 e residente in Curno (Bg), via Lungobrembo 64 delego l'Avv. Prof. Sergio Scicchitano del foro di Roma a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio nonché nelle successive fasi di opposizione ed esecuzione conferendo ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di transigere, incassare, quietanzare, estendere il giudizio ad altre parti, spiegare chiamate di terzo, eccetera.
Eleggo domicilio nello studio dell'Avv. Sergio Scicchitano in Roma, via Emilio Faà di Bruno 4.

Antonio Di Pietro



v. per autentica
Avv. Prof. Sergio Scicchitano



00195 ROMA VIA EMILIO FAÀ DI BRUNO, 4
TEL. 06.3720677 - 06.3723102 - FAX 06.3725245

Magistratura. Non ha mai presentato il diploma originale di laurea. Ha sempre presentato dei certificati, che tra l'altro sono diversi uno dall'altro, sia per il voto di un esame, sia per quanto riguarda la data di un esame.

Vespa: Presidente...

Berlusconi: scusi...il signor Di Pietro, scusi, si è laureato a Milano mentre lavorava e lavorava lontano da Milano e ci metteva un'ora all'andata e un'ora al ritorno. Giocava a calcetto la sera e andava a sciare di sabato e di domenica. Ha fatto la mia stessa università. Le posso assicurare che lavorando così, non in quattro anni ma in tre anni, riuscire a laurearsi e a dare degli esami consecutivamente una settimana dopo e prendere 28 e 28 è impossibile. Come è impossibile che a Montenero della Bisaccia, dove sembra che l'unico laureato fosse il farmacista, nessuno sapesse, nemmeno i genitori di Di Pietro, che lui si stava laureando con voti brillantissimi. Quindi la sua è una cosiddetta laurea dei servizi, che i servizi hanno chiesto ai professori dell'università di cui nessuno si ricorda di Di Pietro, non ci sono studenti che si ricordano di averlo avuto compagno di lezione o compagno di esami. Non ha mai chiesto un permesso alla ditta che forniva prodotti ai servizi, per andare a svolgere un esame. Quindi, il signor Di Pietro non è solo un uomo che mi fa orrore, perché non rispetta gli altri e perché ha scaraventato in galera, rovinando delle vite degli altri cittadini, è un assoluto bugiardo.

Vespa: Scusate per piacere...due precisazioni. La prima, presidente siccome Di Pietro la porterà in giudizio, lei si assumerà ...ovviamente tutta la responsabilità. La seconda cosa, come lei sa, i pubblici ministeri erano molto influenti durante mani pulite ma gli ordini di cattura li firmavano i Gip. Quindi semmai... semmai..."

DIRITTO

Le affermazioni dell'on.le Silvio Berlusconi sono palesemente false e diffamatorie giacchè basate su presupposti di fatto non veri – anzi inventati di sana pianta - e quindi indiscutibilmente ledono gravemente la reputazione del dr. Di Pietro;

Per quanto riguarda l'elemento oggettivo della diffamazione, in particolare, i seguenti "fatti" raccontati dall'on.le Berlusconi sono letteralmente, materialmente e storicamente falsi:

- *... Di Pietro ... non ha nemmeno una laurea valida! ...*”;
- *“...Non ha mai presentato il diploma originale di laurea...”*;
- *...Ha sempre presentato dei certificati, che tra l'altro sono diversi uno dall'altro, sia per il voto di un esame, sia per quanto riguarda la data di un esame...”*;
- *...Giocava a calcetto la sera e andava a sciare di sabato e di domenica...”*;
- *“...lavorando così, non in quattro anni ma in tre anni, riuscire a laurearsi e a dare degli esami consecutivamente una settimana dopo e prendere 28 e 28 è impossibile...”*;
- *“...a Montenero della Bisaccia, dove sembra che l'unico laureato fosse il farmacista, nessuno sapesse, nemmeno i genitori di Di Pietro, che lui si stava laureando con voti brillantissimi...”*;
- *“...la sua è una cosiddetta laurea dei servizi, che i servizi hanno chiesto ai professori dell'università...”*;
- *“...non ci sono studenti che si ricordano di averlo avuto compagno di lezione o compagno di esami...”*;
- *“...Non ha mai chiesto un permesso alla ditta che forniva prodotti ai servizi, per andare a svolgere un esame...”*;

- "...Di Pietro ...mi fa orrore... perché ha scaraventato in galera, rovinando delle vite degli altri cittadini, ...".

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo della diffamazione, il dolo generico - di per sé già sufficiente alla configurabilità della fattispecie criminosa - appare evidente quanto meno nella consapevolezza della attitudine offensiva della condotta.

Nel caso di specie, poi, vi è anche uno specifico animus nocendi ed un altrettanto specifico animus diffamandi per le circostanze di luogo, di tempo e di modo in cui il fatto è avvenuto.

E' comunque appena il caso di far rilevare - al di là del dolo generico che è in *re ipsa* in casi eclatanti come quello di specie - che l'On. Berlusconi era ed è a perfetta conoscenza (e comunque avrebbe potuto e dovuto esserlo ricorrendo alle normali fonti di informazione, comprese quelle di sua proprietà) della falsità delle sue affermazioni giacché per simili falsità era già stato richiesto il rinvio a giudizio - con relativa pubblicazione sui maggiori media nazionali - dell'on.le Bettino Craxi, poi deceduto nelle more del processo (cfr .all. 2).

Di più: per le stesse falsità, è già stato condannato il sen. Erminio Boso in primo grado dal Tribunale di Milano (sentenza del 19.4.97 cfr. all. 3, pure essa resa nota dai maggiori mass media nazionali) in cui si dà atto che i testi allora escussi (gen. Siracusano responsabile del SISMI e sen. Brutti, Presidente del Comitato parlamentare per i Servizi di Informazione) avevano escluso categoricamente che il dr. Di Pietro avesse mai fatto parte dei Servizi Segreti e che questi potessero mai aver avuto qualche ruolo per fargli ottenere la laurea. Anzi si legge testualmente nella sentenza: "...il sen. Brutti ha aggiunto che nell'audizione Siracusa esclude ogni collegamento, fornendo

informazioni così perentorie che il Comitato ritenne di informare l'opinione pubblica diffondendo un breve comunicato sul punto..." (cfr. pag. sentenza sopra citata).

Peraltro, l'intenzione volutamente e scientemente denigratoria dell'on.le Berlusconi la si evidenzia nel corso della stessa trasmissione televisiva di cui si discute, laddove egli - nonostante il conduttore Bruno Vespa lo abbia messo sull'avviso di stare attento a quello che stava dicendo ("*...Presidente, siccome Di Pietro la porterà in giudizio, lei si assumerà ...ovviamente tutta la responsabilità...*") - addirittura rivolgeva un pubblico appello alle competenti autorità al fine di sequestrare la documentazione che comproverebbe a suo dire l'assunto da lui sostenuto, affermando testualmente: *...mi rivolgo qui, al ministro dell'Istruzione in carica per vedere se può...se può sottoporre a custodia sicura le documentazioni che esistono presso l'università, circa la laurea del signor Di Pietro. Mi rivolgo al ministro della Giustizia per vedere che possa fare la stessa cosa, per sottoporre a custodia i documenti con cui il signor Di Pietro si è rivolto alla Magistratura e ha fatto due o tre concorsi per la Magistratura...*"..

Per quanto riguarda l'attribuzione del fatto determinato, tale aggravante è in re ipsa giacchè l'on.le Berlusconi – accusando pubblicamente che il dr. Di Pietro si sarebbe laureato grazie ai Servizi segreti con esami fittizi fatti dopo tre giorni, falsificando i certificati di laurea e gli statini dei singoli esami, senza che nessuno si fosse accorto dei suoi studi e della sua laurea, nemmeno i suoi genitori) – non solo ha fatto riferimento a fatti determinati ma ne ha dato anche una valenza addirittura penalmente rilevante.

Egli ha accusato il dr. Di Pietro – falsamente ed ingiustamente - di aver commesso plurimi reati quali il falso ideologico e materiale, l'usurpazione di

funzioni e di titoli, la truffa aggravata e continuata ai danno dello Stato, l'esercizio arbitrario delle attività di magistrato, e così via.

Di più: Berlusconi ha accusato Di Pietro – ancor più ingiustamente – di aver utilizzato la sua professione di magistrato con lo scopo di mandare in galera persone senza prove e quindi di aver commesso gravissimi reati in danno della giustizia, delle singole persone e delle istituzioni.

.....

Questa difesa è ben a conoscenza delle prerogative riservate ai parlamentari dall'art. 68 Cost. e dell'ampiezza del diritto di cronaca e di critica politica in applicazione dell'art. 21 Cost, ma – ictu oculi - entrambi sono stati abbondantemente superati nel caso di specie.

Innanzitutto vi è da rimarcare che i “fatti” raccontati dall'on.le Silvio Berlusconi non sono oggettivamente veri e nemmeno verosimili.

Da ciò consegue che non sussiste l'esimente, anche putativa, del diritto di cronaca in quanto *“...manca la necessaria correlazione tra il fatto narrato e quello accaduto, che implica l'assolvimento dell'obbligo di verifica della notizia e, quindi, l'assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonché il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi...”* (Cass. Pen. 06.04.2005 n. 12859).

Né le falsità riferite dall'on.le Berlusconi possono essere in qualche modo qualificate come irrilevanti giacchè esse assumono a tutti gli effetti un particolare “valore informativo” nei confronti dell'opinione pubblica, sia per

la notorietà ed per il ruolo di chi le ha pronunciate sia per il destinatario della diffamazione (cfr. Cass. Penale 02.04.2004 n. 15995).

Sul-piano del diritto di critica, poi, esso deve essere esercitato entro limiti oggettivi giacchè *"...in questa materia non è corretta l'illazione che la critica è consentita anche quando può offendere la reputazione individuale..."* (Cass. 07.12.05 n. 26999) e quindi il diritto di critica non può stravolgere la realtà né *"...trascendere in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui..."* (Cass. Pen. 17.03.2000 n. 3477 in Riv pen. 2000, 698). Le espressioni usate, quindi, per ben esercitare il diritto di critica, *"...non devono riflettere il deliberato proposito di screditare l'attività professionale e la vita altrui, trasmodando in attacchi personali diretti a colpire su un piano personale la figura morale oggetto di critica..."* (Cass. Pen. 30.05.1985 in Giust. Pen. 1986, 640). Insomma, il diritto di critica per essere lecito, deve rimanere nell'ambito di un dissenso motivato espresso in termini misurati, rispettosi dell'altrui dignità morale e professionale ed ai fini della scriminante è comunque essenziale il requisito della verità oggettiva di fondo, in quanto la critica deve essere sempre fondata su un fatto storico che non può essere alterato o travisato nei suoi elementi fondanti.

Sulla base di questi parametri giurisprudenziali e di buon senso, non può quindi considerarsi lecita la critica proposta dall'on.le Berlusconi nei confronti del dr. Di Pietro in quanto essa si basa su ricostruzioni totalmente non veritiere dei fatti su questioni non irrilevanti che toccano la reputazione, l'onore, il decoro e prestigio e che – in uno Stato di diritto - non possono essere impunemente offesi da attacchi altrui, nemmeno se la vittima è un avversario politico.

Né valga appellarsi alla prerogativa di cui all'art. 68 comma 1 Cost, spettante ai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni per far ricomprendere nella sfera protettiva di tale disposizione le affermazioni diffamatorie pronunciate dall'On.le Silvio Berlusconi durante la trasmissione televisiva in questione.

Non si vuole ignorare come la polemica politica, soprattutto durante le competizioni elettorali, possa assumere toni più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente ammessi nei rapporti tra privati per la naturale vivacità che caratterizza la politica in tali circostanze e per la conseguente possibile desensibilizzazione della potenzialità offensiva di alcune espressioni entrate nel costume politico.

Nel caso di specie, però l'on.le Berlusconi non si è limitato ad un aspro tono di disapprovazione politica ma descrivendo fatti non veri ha trascorso nella denigrazione e contumelia personale, offese che invece la giurisprudenza ha più volte sanzionato "*...non potendo giustificarsi espressioni platealmente sconvenienti, volgari, trattandosi di incivile denigrazione non giustificabile neppure con la vis polemica della competizione politica...*" (Cass. Pen. 10.12.92 n. 11746).

Anche se la lotta tra contrapposti schieramenti politici può essere improntata ad un maggior grado di virulenza è sempre necessario che le opinioni, valutazioni, apprezzamenti "*...non degenerino in attacchi personali o in manifestazioni gratuitamente lesive dell'altrui reputazione, strumentalmente estese anche a terreni estranei allo specifico della contesa politica ...*" (Cass. Pen. 25.06.05 n. 23805),

Insomma, l'on.le Berlusconi non può nascondersi dietro la causa di giustificazione di cui all'art. 68 Cost. giacché questa è ammessa soltanto se la critica rispecchia la verità dei fatti e non quando fa riferimento a circostanze

non vere come lui ha fatto, perché altrimenti diventa un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione (Cass. Pen 22.02.05 n. 6465).

E non vi può essere dubbio che costituisce una grave lesione del prestigio e dell'onore - anche in relazione al ruolo pubblico rivestito dalla parte offesa, sia come magistrato (all'epoca a cui si riferiscono le affermazioni diffamatorie) che come Ministro in carica (all'epoca in cui tali affermazioni sono state rese) e come parlamentare leader di un partito politico - l'accusa pubblica del tutto falsa di:

- non avere nemmeno una laurea valida;
- non aver mai presentato il diploma originale di laurea;
- aver falsificato il certificato di laurea, presentando certificati diversi uno dall'altro, sia per il voto di un esame, sia per quanto riguarda la data;
- aver passato il periodo di studi universitari, giocando a calcetto la sera e andando a sciare di sabato e di domenica;
- aver ottenuto la laurea in anticipo rispetto alla sessione ordinaria di studi, conseguendo voti troppo elevati e sostenendo esami troppo ravvicinati per essere stati effettivamente svolti;
- aver ottenuto la laurea senza che i genitori o altri, compagni di lezione o di esami, lo sapessero;
- abitare in un paese, Montenero della Bisaccia, dove l'unico laureato sarebbe il farmacista;
- aver ottenuto una "...cosiddetta laurea dei servizi", che i servizi hanno chiesto ai professori dell'università...";
- di aver lavorato presso una ditta che forniva prodotti ai Servizi segreti
- di aver scaraventato in galera, rovinando delle vite degli altri cittadini, ...".

Queste affermazioni – del tutto false rispetto alla verità dei fatti - all'evidenza nulla hanno a che vedere con la critica politica, neppure la più aspra e non possono in alcun modo rientrare in una qualsiasi parvenza di causa di giustificazione ex art. 68 Cost giacchè travalicano tutti i limiti ed i paletti posti a fondamento di tale scriminante dalla Corte Costituzionale.

Nel caso di specie, ripetesi, l'on.le Berlusconi ha ingiustamente e falsamente accusato il dr. Di Pietro di aver commesso plurimi specifici reati, tra cui quello di aver conseguito una falsa laurea, di aver falsificato documenti, di aver esercitato quindi arbitrariamente le funzioni di magistrato, di aver truffato lo Stato, di aver svolto le funzioni di magistrato con abusi e soprusi, anche mettendo in galera persone pur sapendole innocenti.

A seguito dei pronunciamenti n. 10/2000 e n. 11/2000 della Corte, possono essere dichiarati insindacabili solo gli atti tipici dell'attività parlamentare (nel caso di specie dell'on.le Silvio Berlusconi) o, al massimo, quegli atti extra moenia allorchè siano fedele riproduzione all'esterno dei contenuti esatti di tali attività (proposte di legge, atti di sindacato ispettivo, interventi nelle varie sedi parlamentari, eccetera proposti dallo stesso Berlusconi).

Non è invece sufficiente una mera comunanza di argomenti (peraltro nel caso di specie nemmeno questo è ravvisabile) tra atti tipici e dichiarazioni rese fuori dalle sedi proprie dell'esercizio della funzione (cfr. sentenze Corte Costituzionale nn. 10, 11 56, 58, 82, 320, 321 e 240 del 2000 nonché 137 del 2001).

Insomma, ad avviso della Corte, per aversi insindacabilità ex art. 68 Cost, vi deve essere un "nesso funzionale" – che nella fattispecie non c'è – tra le dichiarazioni espresse e l'esercizio delle funzioni parlamentari in mancanza

del quale la prerogativa dell'insindacabilità degenererebbe in una "guarentigia personale" (Presidente Camera – Vincenzo Siniscalchi 28.0.2001).

Per la Corte Costituzionale, esorbiterebbero dall'art. 68, primo comma, tutte quelle espressioni che hanno sì una coloritura politica ma non un formale e tangibile aggancio con l'attività parlamentare (cfr. sentenze Corte Cost. 221 e 335 del 2006 e 97 del 2008) ed appare del tutto evidente che le falsità storiche e le denigrazioni espresse dall'on.le Berlusconi nel caso di specie nulla hanno a che vedere con l'attività parlamentare.

Quanto al danno arrecato alla parte lesa, vi è da far rilevare che l'offensività delle affermazioni di Silvio Berlusconi, gravemente lesive dell'onore, dell'immagine e della reputazione professionale del dr. Di Pietro, sono del tutto evidenti e non meritano ulteriore commento.

Invero tali dichiarazioni sono state riprese da una miriade di organi di informazione, contribuendo ancora di più ad allargare la sfera della diffamazione e quindi il danno al dr. Di Pietro. Esse hanno viaggiato e continuano ancora oggi a viaggiare nel mondo globale attraverso la "rete internet" e purtroppo vi rimarranno per sempre in un vorticoso ed inarrestabile stillicidio denigratorio.

Il danno arrecato alla vittima della diffamazione dalle suddette avventate dichiarazioni è, pertanto, enorme sia per il fatto in sé, sia per il ruolo dei protagonisti, sia infine in relazione al particolare periodo in cui esse sono state rese: in piena campagna elettorale per le elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008.

Ai fini della valutazione della gravità della condotta tenuta dall'odierno convenuto, il fatto deve poi ritenersi pluri-aggravato non solo a cagione del

mezzo della televisione (e della successiva ripresa su ogni organo di stampa) con il quale è stata arrecata l'offesa ma anche per la particolare consistenza dell'offesa, avuto riguardo al ruolo pubblico che sia l'On. Di Pietro che l'On.le Berlusconi rivestono, integrata dall'attribuzione di fatti e circostanze assolutamente determinate descritte con espressioni dalla chiara valenza negativa.

Pertanto, l'On. Di Pietro dovrà essere risarcito, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., di tutti i danni subiti e subendi in dipendenza dei fatti costituenti la fattispecie criminosa prevista dall'art. 595 c.p. e dovrà, inoltre, essere indennizzato di una ulteriore somma, a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47.

Sia l'entità del risarcimento ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. sia quello dell'indennizzo ex art. 12 legge 47/1948 dovranno essere commisurate sia alla gravità delle offese (consistenti nella attribuzione di condotte criminose), sia al ruolo pubblico dell'on.le Di Pietro, *leader* di partito e parlamentare in carica, sia alla grave penalizzazione conseguita in sede di valutazione elettorale del 13 e 14 aprile 2008 a seguito della diffamazione subita.

La mancanza di elementi idonei a provare l'esatta entità del risarcimento ex art. 185 c.p. e dell'indennizzo ex art. 12 cit. non fa certamente venir meno la certezza che la condotta riferita in narrativa abbia prodotto al dr. Di Pietro un danno grave ed ingiusto: pertanto la liquidazione del menzionato risarcimento e del previsto indennizzo viene affidata alla equità del Tribunale adito secondo i parametri valutativi della gravità dell'offesa, di cui si è già diffusamente esposto, nonché della diffusione a mezzo TV, radio e carta stampata delle denigratorie dichiarazioni rese dal convenuto (cfr. in tal senso Cass. Pen. n. 193806/93).

In ordine alla individuazione del giudice competente territorialmente a conoscere della presente causa soccorre il combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 595 c.p.: le obbligazioni da illecito extracontrattuale sorgono nel luogo in cui si verifica il fatto produttivo di danno, per cui il *locus commissi delicti* deve individuarsi, per la fattispecie di cui al richiamato art. 595 c.p., nel luogo in cui il servizio televisivo è stato trasmesso e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e, perciò, idonea a pregiudicare l'altrui diritto.

Nella fattispecie concreta, considerato che "Porta a Porta" viene trasmesso dalla sede RAI di Roma, in presenza di pubblico in sala, non vi è dubbio che la competenza territoriale possa essere radicata presso il Tribunale Ordinario di Roma.

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'on.le Antonio Di Pietro, come sopra rappresentato e difeso,

CITA

L'on.le Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936 domiciliato in Roma Palazzo Chigi a comparire dinanzi il Tribunale Civile di Roma, Sezione e Giudice designandi, all'udienza del giorno **20 febbraio 2009**, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di almeno 20 (venti) giorni prima dell'udienza sopraindicata o di quella fissata a norma dell'art. 168-bis, V comma, c.p.c., con espressa avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'on.le Tribunale di Roma, respinta ogni contraria istanza, ragione od eccezione

a) Dichiarare non corrispondenti al vero le affermazioni in epigrafe riportate fatte dal convenuto On.le Silvio Berlusconi;

b) Dichiarare l'On.le Silvio Berlusconi responsabile della diffamazione e delle falsità sopra esposte;

c) conseguentemente e per l'effetto condannarlo a risarcire all'On Antonio Di Pietro i danni dal medesimo subito e subendi in dipendenza e per effetto dei fatti per cui è processo, nella misura di un milione di euro (1.000.000,00) od in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa;

d) condannare altresì il convenuto a corrispondere all'attore, a titolo di riparazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 47/1948, la somma di 200.000,00 euro o quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa.

Il tutto con gli interessi dalla data del fatto fino all'effettivo versamento.

e) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, rimborso IVA e CPA e di cui si dichiara antistatario. Sin da ora si produce, con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori, la seguente documentazione:

1. Trascrizione della registrazione trasmissione Porta a Porta del 10/04/2008;
2. Richiesta rinvio a giudizio On. Craxi;
3. Sentenza Tribunale di Milano;

Ai fini della determinazione del Contributo Unificato, la presente causa deve ritenersi di valore pari a € 1.200.000,00 e, comunque, ricompreso in uno scaglione tale per cui è soggetto al contributo di euro 1110,00

Con perfetta osservanza.

Roma li 24 ottobre 2008


Avv. Prof. Sergio Scicchitano

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'On. Antonio Di Pietro e del suo procuratore Prof. Avv. Sergio Scicchitano Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio unico notificazioni presso suesteso atto a On.le domiciliato in Roma a mani di

Settore **6** Zona **97**
Trasf. 2,19 Sp.postale 0,00

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA
Data Ric. 04/11/2008



ORIGINALE
CASSA **5** /2008 Cron. 20.534 Dest. 1/1

Richiedente: **SCICCHITANO SERGIO**
Relazione di Notificazione **URGENTE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **ON.LE SILVIO BERLUSCONI**


ROMA - PIAZZA COLONNA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata **ROCCO BARBUZZI** persona ~~incompetente~~ incaricata al ritiro degli atti. ~~L'U. che~~ ha cura la consegna in assenza del notificando e i suoi conviventi - di persona addetta allo studio capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto ai sensi di legge.


Roma, **6 NOV. 2008**
Firma Portiere/vicino di casa _____
L'Ufficiale Giudiziario

Compilato avviso ex art. 139 660 c.p.c. Roma, _____
Spedita Raccomandata N. _____
L'Ufficiale Giudiziario

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata con l'effettuazione di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicatedo domicilio e/o per l'assenza di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.



Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario
Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario
Ritirata copia. _____ L'impiegato comunale
Esseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario
Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____



ORIGINALE

Cassa: 5 /2008

Erqn.: 20.534

N.dest.: 1

Data Ric. 04/11/2008

UNEP
CORTE DI APPELLO
DI ROMA

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO

URGENTE



SPECIFICA

Diritti	3,87
Trasferte	2,19
10% trasferte	0,22
Dir. autenticaz.	0,00
Spesa postale	0,00
Bolli	0,00
Tot. specifica	6,28

Si rilascia ricevuta al richiedente SCICCHITANO SERGIO
della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: 04/11/2008

L'ufficiale Giudiziario _____